



SENT. 156/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Rita LORETO

Presidente

Nicola RUGGIERO

Consigliere

Maria Cristina RAZZANO

Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA

Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello, iscritto al n.61562 del registro segreteria,

proposto, in proprio e in qualità di rappresentante legale della

omonima ditta individuale, da Dionigi TALANAS, nato a Nuoro il 5

aprile 1983, (C.F. TLNDNG83D05F979O), rappresentato e difeso

dall'Avv. Luigi Azzena, con studio in Sassari, indirizzo di posta

elettronica certificata avv.luigiazzena@legalmail.it e dall'Avv. Renato

Margelli, con studio in Cagliari, indirizzo di posta elettronica certificata

avvrenatomargelli@pec.it presso i quali ha eletto domicilio digitale;

nei confronti di

- PROCURA GENERALE della Corte dei conti, in persona del

Procuratore generale p.t.;

- PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale per la

regione Sardegna, in persona del Procuratore regionale p.t.;

avverso

la sentenza n.66/2024 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Sardegna, depositata il 12 aprile 2024.

Visto l'atto di appello e tutti i documenti di causa;
uditi, nella pubblica udienza del 22 maggio 2025, svolta con l'assistenza del segretario Dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il relatore Cons. Cosmo Sciancalepore, l'Avv. Luigi Azzena per l'appellante e il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore generale Dott.ssa Adelisa Corsetti.

FATTO

I. La Procura regionale per la Sardegna ha convenuto in giudizio l'odierno appellante Dionigi TALANAS, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, per il danno di €. 138.435,48 che sarebbe stato arrecato all'erario per indebita fruizione di contributi pubblici, ottenuti a valere sulle risorse del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale - FEASR (Reg. CE n.1698/2005), di cofinanziamento del "Programma di Sviluppo Rurale", Regione Sardegna 2007/2013 - Misura 121, Ammodernamento delle Aziende Agricole.

L'azione erariale è stata avviata a seguito dell'informativa della Guardia di Finanza di Nuoro del 30 novembre 2021 nella quale è riportato che l'appellante, nell'esercizio della propria impresa, avrebbe illecitamente conseguito provvidenze di origine eurounitaria per un importo di €. 138.435,48, presentando per la rendicontazione giustificativi di spesa e di pagamento non corrispondenti a prestazioni

e forniture effettivamente ricevute. Tali verifiche erano state condotte sulla base delle risultanze di precedenti indagini, condotte dalla Guardia di Finanza di Ozieri, nei confronti di diverse altre aziende agricole del territorio che avevano avuto accesso al medesimo finanziamento pubblico e per le quali era stato riscontrato che le procedure di erogazione presentavano numerose anomalie relative alla fatturazione dei lavori previsti nell'ambito degli investimenti approvati dall'Ente concedente. Secondo la Guardia di Finanza, i lavori per la costruzione di recinzioni dei vari compendi agricoli, oggetto di agevolazione, non sarebbero stati eseguiti da soggetti terzi, bensì "in economia" dagli stessi titolari delle ditte richiedenti i fondi e, solo a posteriori, giustificati tramite titoli fiscali emessi vicendevolmente tra le plurime aziende coinvolte, allo scopo di ottenere un contributo maggiore di quello che sarebbe spettato.

Per l'Ufficio requirente, dunque, mediante una articolata rete di reciproci supporti documentali, finalizzati a rappresentare costi e ricavi simulati, le imprese destinatarie delle suddette provvidenze economiche, avvalendosi di dette fatturazioni che venivano prodotte all'Ente pagatore per comprovare le spese sostenute, acquisivano il duplice vantaggio di aggirare le limitazioni poste dal bando circa la presunzione di gratuità delle lavorazioni eseguite in proprio e di eludere il correlato obbligo di cofinanziamento degli investimenti a carico dell'agricoltore beneficiario. In altre parole, i riscontri investigativi avrebbero fatto emergere che le opere di edificazione delle recinzioni erano state, in realtà, realizzate dagli stessi titolari ed erano

SENT. 156/2025

state documentate con ricevute, riferite ad attività mai eseguite, rilasciate da operatori agricoli cointeressati, in quanto a loro volta percettori dei medesimi contributi.

La vicenda descritta è stata oggetto della comunicazione di notizia di reato del 17 maggio 2021, nell'ambito del procedimento penale n.1107/21 R.G.N.R., aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro. Tale procedimento penale risulta successivamente definito con decreto di archiviazione del G.I.P. presso il Tribunale di Nuoro del 11 aprile 2023. L'archiviazione penale è stata disposta in quanto gli elementi raccolti, sebbene tali da legittimare il sospetto, restano però dei meri indizi insufficienti a dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, che i lavori sarebbero stati realizzati in proprio dalle aziende e non con l'ausilio di terzi e che le relative fatture sarebbero da ritenere simulate.

Per quanto concerne in modo specifico la posizione di TALANAS Dionigi, titolare della omonima Ditta individuale, le verifiche svolte hanno consentito di delineare le varie fasi dell'iter di concessione del contributo. L'A.R.G.E.A., con determinazione n.66 del 16 gennaio 2015, ha accordato un incentivo di €. 175.127,42 (pari al 60% della spesa di €. 291.879,03 ammessa). Con successiva determinazione n. 3355 del 21 maggio 2015, è stato autorizzato il pagamento dell'anticipazione di €. 87.563,71 pari al 50% delle somme riconosciute. In data 29 dicembre 2015, con determinazione n.11874, è stata disposta la liquidazione del saldo finale di €. 50.871,77.

Dagli accertamenti eseguiti, sarebbe emerso che i dati economici

attestati al momento della redazione del Business Plan, annesso alla domanda, non sarebbero attendibili, avendo l'appellante dichiarato, per l'anno 2014, un fatturato di €. 10.003,00 e, per l'anno 2015, di €. 156.800,00, dovuto per la maggior parte a fatturazioni per lavori di recinzione mai effettuati a favore di altre aziende. Il TALANAS, inoltre, non avrebbe mai acceso il mutuo di €. 70.000,00 previsto a copertura di una quota dell'investimento a suo carico. In ordine alle fatturazioni ricevute dall'Azienda Agricola OMISSIS per le opere di recinzione asseritamente effettuate presso l'azienda nell'anno 2015 e prodotte all'A.R.G.E.A. per ottenere i fondi a proprio favore, sarebbero state rilevate forti incongruenze e anomalie in quanto i titoli fiscali sarebbero tutti dello stesso importo, al netto dell'IIVA, di €. 11.818,72 (tranne le fatture n.27/2015 e n.31/2015 di importo, leggermente differente, di €. 11.550,65) e combacerebbero perfettamente con quelli emessi dalla Ditta TALANAS Dionigi nei confronti di terze imprese, parimenti destinatarie di contributi nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale. Dalla parallela analisi della documentazione bancaria riferita al medesimo soggetto, con riguardo ai bonifici effettuati a saldo dei lavori di recinzione, sarebbe risultato che allo scambio delle fatturazioni tra le aziende coinvolte corrispondevano movimentazioni reciproche di somme di denaro, in modo tale che gli esborsi per i presunti pagamenti coincidessero con gli incassi per le asserite prestazioni rese a favore di terzi, sino a rendere l'operazione perfettamente "neutra" dal punto di vista finanziario e consentire di incassare indebitamente il 60% degli importi a titolo di contributo

pubblico. L'esame degli atti della contabilità reperiti presso la ditta individuale TALANAS Dionigi, inoltre, avrebbe fatto emergere che l'acquisizione dei materiali idonei alla realizzazione di recinzioni, nello stesso anno 2015, sarebbe cronologicamente incompatibile con le attestazioni fiscali rilasciate dalla Azienda della OMISSIS per l'esecuzione dei manufatti, tenendo altresì conto che tale impresa non aveva assunto, né negli anni antecedenti né in quelli successivi, alcun dipendente. Quest'ultima circostanza, assieme all'incremento isolato del fatturato registrato nel 2015, da circa €. 20.000,00 di media a €. 180.808,00, renderebbe, per il Requirente, inverosimile che i lavori siano stati realizzati con le modalità documentate.

In definitiva, dall'indagine effettuata dalla Guardia di Finanza sarebbe venuto alla luce un sistema di fatturazione triangolare tra aziende agricole, allo scopo di fornire prova dell'avvenuta realizzazione delle opere di recinzione, in realtà eseguite "in economia" dalla stessa Ditta richiedente i contributi, non corrispondente a pagamenti effettuati a fronte di prestazioni realmente rese. Risulterebbe, altresì, dimostrato un complesso di flussi finanziari attraverso il quale le somme pagate per le fittizie operazioni sarebbero tornate nella disponibilità del soggetto che le aveva inizialmente erogate.

Nella vicenda sarebbe, dunque, ravvisabile il nesso causale tra l'evento lesivo, costituito dalla sottrazione di fondi pubblici ai destinatari dotati dei requisiti normativamente prescelti, e la condotta tenuta dal TALANAS, che si sarebbe concretizzata nella creazione di un apparato documentale idoneo a consentire l'illecito accesso agli

aiuti di cui trattasi. Sarebbe altresì pienamente integrato il dolo, consistente nella partecipazione del medesimo appellante a un articolato meccanismo di fittizie fatturazioni e pagamenti preordinati a un indebito arricchimento a carico delle pubbliche finanze, con un comportamento consapevolmente e volontariamente orientato a un'azione *contra legem*.

L'Amministrazione, dopo la segnalazione della Guardia di Finanza di Nuoro del 30 novembre 2021, con nota n.940 del 15 marzo 2022 ha adottato nei confronti del TALANAS il primo verbale di accertamento quantificando in €. 138.435,48 (somma pari al danno erariale contestato) l'indebita percezione; successivamente, dopo la sospensione delle erogazioni ex art.33 del d.lgs. n.228/2001 attuata il 17 marzo 2022, ha disposto con atto n.2987 del 30 maggio 2023 la revoca del contributo per il suddetto importo di €. 138.435,48. L'Amministrazione, a seguito della menzionata revoca, con lettera n.39063 del 30 maggio 2023 ha chiesto al TALANAS la restituzione di €. 147.191,85 (somma comprendente gli interessi).

Con l'appellata sentenza n.66/2024, la Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna, dopo aver rigettato le eccezioni di nullità della citazione e di prescrizione, ha accolto integralmente la domanda di condanna di Dionigi TALANAS, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, per il danno erariale di €. 138.435,48. Il danno erariale è stato, quindi, quantificato dal Giudice di prime cure in misura pari all'intero contributo ottenuto dall'appellante.

Non è stata considerata rilevante, quale esimente o attenuante,

l'avvenuta esecuzione del progetto finanziato con modalità diverse da quelle previste e finanziate, atteso che le spese ammissibili a contributo sarebbero solo quelle corrispondenti a effettivi pagamenti. Considerata l'inscindibilità dell'operazione finanziata, è stata ritenuta parimenti irrilevante la circostanza che il contributo pubblico fosse riferito anche ad altre voci di spesa non interessate dalle fatturazioni indicate. Il Giudice di primo grado ha anche escluso l'applicazione della *compensatio lucri cum damno* e ha ritenuto priva di rilevanza l'indicazione nell'atto di citazione, quale Amministrazione danneggiata, dell'A.R.G.E.A. anziché dell'A.G.E.A.

II. Il TALANAS, in proprio e quale legale rappresentante della omonima ditta individuale, nell'atto di appello, ha chiesto, con vittoria di spese, di riformare la sentenza n.66/2024 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Sardegna, depositata il 12 aprile 2024 esponendo, nell'ordine, quanto segue.

In primo luogo, ha eccepito l'indeterminatezza della citazione, vizio che non sarebbe stato sanato dalla sua costituzione in giudizio. L'appellante sostiene che l'atto di citazione e la stessa sentenza impugnata non hanno fornito alcuna prova che le recinzioni finanziate, regolarmente approvate e collaudate dall'Ente preposto, siano state realizzate dalla stessa ditta e che, comunque, era consentita la realizzazione dei lavori di recinzione in economia o per altra impresa beneficiaria dei finanziamenti. I flussi finanziari registrati non sarebbero nulli in quanto corrispondenti all'attività, non vietata, di posa delle recinzioni reciprocamente svolta dalle imprese interessate

dal bando.

In secondo luogo, sempre secondo l'appellante, nella quantificazione del danno erariale non possono essere considerati aspetti non contestati, perché estranei alla posa in opera della recinzione, quali, ad esempio, la consulenza dell'agronomo, la fornitura di cancelli e l'acquisto di un trattore. Il TALANAS sostiene anche che il Giudice di primo grado ha errato nel non accogliere la richiesta di *compensatio lucri cum damno*. La realizzazione del fine pubblico, consistente nell'ammodernamento dell'azienda agricola del TALANAS, sarebbe stata comunque raggiunta e, al massimo, si sarebbe verificato un maggiore esborso di risorse pubbliche.

L'appellante contesta, inoltre, che sia ravvisabile nella vicenda una sua condotta dolosa o un occultamento doloso. Dall'assenza di un occultamento doloso deriverebbe, a suo dire, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno considerato che l'ultimo pagamento è avvenuto il 29 dicembre 2015 con la determinazione n.11874 e l'invito a dedurre è stato notificato oltre 5 anni dopo.

Il TALANAS ritiene altresì errata la sentenza di primo grado avendo il Giudice di prime cure corretto "d'ufficio" la domanda attorea nella parte in cui chiedeva il risarcimento in favore di A.R.G.E.A. (Agenzia Regionale per la Gestione delle Erogazioni in Agricoltura) anziché A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) che aveva pagato il finanziamento.

L'appellante, infine, ravvisa una carenza di interesse all'azione erariale per l'intervenuto recupero, da parte di A.R.G.E.A., di una parte

delle somme oggetto di causa (€. 46.731,58 a seguito di atto n.0003155 del 8 giugno 2023 e per ulteriori trattenute).

In conclusione, il TALANAS ha chiesto la riforma della sentenza indicata per le ragioni specificate. In subordine, ha chiesto la riduzione della somma pretesa in considerazione dell'*utilitas* che sarebbe stata conseguita dall'Amministrazione e/o della somma di €. 46.731,58 che sarebbe stata trattenuta in compensazione dalla medesima Amministrazione.

III. Nelle proprie conclusioni la Procura generale, richiamando varie sentenze della Sezione prima giurisdizionale centrale di appello (n.11/2024, n.115/2024, n.116/2024, n.152/2024, n.153/2024, n.215/2024, n.235/2024), tutte riferite a vicende analoghe e correlate a quella in esame, che hanno confermato precedenti sentenze di condanna della Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna e, inoltre, aderendo e rinviando sostanzialmente alle motivazioni riportate nella sentenza di condanna impugnata, ha chiesto il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante alle spese, fatta salva la decurtazione delle somme *medio tempore* recuperate dall'Agenzia erogante.

La Procura generale ha precisato che la contestazione di danno riguarda l'aggiramento della presunzione di gratuità delle prestazioni eseguite in economia (art.11 del bando), per cui non è dirimente la circostanza che il bando consentisse i lavori "in economia" ma l'elusione dell'obbligo di gratuità di questi lavori. Risulterebbe, infatti, singolare, secondo l'attore pubblico, che l'azienda appellante (A) avesse

incaricato dei lavori di fornitura e posa in opera di recinzioni nei propri terreni altra azienda (B), pagando a quest'ultima compensi che sono stati ammessi a finanziamento (l'azienda appellante A, beneficiando del contributo, ha quindi recuperato i costi sostenuti) e che la stessa azienda appellante A, nello stesso arco temporale, avesse fornito le stesse prestazioni ad altra azienda agricola (C), ricevendo il corrispondente compenso fatturato (pertanto anche l'azienda C, beneficiando del contributo, ha recuperato i costi sostenuti).

La stessa Procura generale ha altresì fatto presente che: non assume alcuna rilevanza l'archiviazione disposta in sede penale, essendo la stessa espressione del criterio del "*oltre il ragionevole dubbio*" e non del diverso criterio del "*più probabile che non*" applicabile nel giudizio contabile e che l'intera operazione è stata inutile e dannosa in quanto le opere sono state realizzate violando il bando di finanziamento.

IV. Alla odierna pubblica udienza, l'Avv. Luigi Azzena per l'appellante e il rappresentante del Pubblico Ministero hanno chiesto l'accoglimento delle proprie rispettive conclusioni già illustrate.

L'Avv. AZZENA ha, altresì sostenuto, che, pur essendo vero che le regole del bando prevedono che, a fronte di scorrettezze, venga revocato l'intero finanziamento, la revoca è di competenza dell'Amministrazione, risultando estranea la Corte dei conti.

DIRITTO

1. Il presente giudizio d'appello, come indicato in fatto, riguarda la sentenza n.66/2024 con la quale la Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna ha condannato Dionigi TALANAS, in proprio e quale

titolare dell'omonima ditta individuale, a risarcire ad A.G.E.A. il danno erariale di €. 138.435,48 determinato dalla indebita fruizione di contributi pubblici di origine eurounitaria, ottenuti a valere sulle risorse del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale - FEASR (Reg. CE n.1698/2005), di cofinanziamento del "Programma di Sviluppo Rurale", Regione Sardegna 2007/2013 - Misura 121, Ammodernamento delle Aziende Agricole. Le suddette provvidenze sarebbero state illecitamente percepite mediante la presentazione, per la rendicontazione, di giustificativi di spesa e di pagamento non corrispondenti a prestazioni effettivamente ricevute.

La progressione logica delle questioni da trattare segue il sistema delineato dall'art.101, comma 2, c.g.c., con conseguente disamina prioritaria delle questioni pregiudiziali e preliminari e, infine, del merito, fermo restando che l'ordine di trattazione delle questioni pregiudiziali, preliminari e di merito è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice, secondo motivate ragioni di logica giuridica, di coerenza e ragionevolezza (*ex plurimis*, Sez. II appello, 12 giugno 2024, n.150). In tal senso, si terrà conto anche dell'ordine seguito nelle conclusioni dell'atto di appello.

2. L'appellante ha chiesto, in via pregiudiziale, che sia dichiarata improponibile, inammissibile o comunque nulla, per carenza di interesse e per genericità e indeterminatezza della stessa, la domanda proposta con la citazione notificata dalla Procura regionale.

Tale richiesta va respinta perché priva di fondamento, atteso che non ricorrono i presupposti, indicati dal TALANAS, idonei a inficiare la

validità dell'atto di citazione all'origine del presente giudizio.

L'atto di citazione risulta, infatti, sufficientemente specifico e completo in quanto presenta, in piena conformità a quanto richiesto dall'art.86 c.g.c., una esaustiva esposizione dei fatti, della qualità nella quale gli stessi sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni e, inoltre, una precisa individuazione e quantificazione del danno, con indicazione degli elementi utilizzati per la relativa determinazione. Come è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza contabile, per smentire l'asserita genericità e indeterminatezza del *petitum* e/o della *causa petendi*, è sufficiente che dal complesso dell'atto di citazione e dalla documentazione a esso allegata sia possibile comprendere l'oggetto della domanda e la ragione della stessa (*ex multis*, Sez. III Appello, 19 gennaio 2022, n.27). Non si giunge a diversa conclusione nel caso in cui, nell'atto introduttivo del giudizio, alcuni elementi di prova risultino indicati attraverso rinvii alla documentazione allegata (es. la comunicazione di notizia di reato della Guardia di Finanza di Nuoro del 17 maggio 2021). Il *petitum* e la *causa petendi* possono essere esattamente individuati, come avviene nel presente giudizio, riportando gli elementi di prova direttamente nell'atto di citazione e/o rinviando espressamente ai documenti allegati al medesimo atto (*ex multis*, Sez. II Appello, 7 maggio 2021, n.143). Si richiama, in proposito, anche il dovere di sinteticità degli atti disposto dall'art.5 c.g.c. anche per gli atti del pubblico ministero. Fermo restando, infine, che l'appellante si è costituito in giudizio, l'assenza della genericità e

indeterminatezza lamentata è comunque chiaramente attestata dalla ampia e articolata documentazione difensiva prodotta dall'appellante, dalla quale si evince che lo stesso è stato messo in grado di spiegare adeguatamente le proprie difese.

2.1 Ugualmente priva di fondamento è l'eccezione di carenza di interesse ad agire fondata sulla considerazione che l'Amministrazione avrebbe già recuperato una parte delle somme oggetto di causa (€. 46.731,58 a fronte di un danno contestato di €. 138.435,48 oltre accessori).

Va, in primo luogo, osservato che il pregiudizio erariale risulta certo e attuale se sussistente al momento dell'esercizio dell'azione di responsabilità. Allo stesso tempo, la carenza di interesse ad agire sopravviene solo nel momento in cui il danno erariale sia stato integralmente risarcito. La mera e astratta possibilità per l'Ente danneggiato di recuperare, nei confronti dei beneficiari di un finanziamento pubblico, le somme indebitamente percepite e/o distratte dagli stessi, non incide sull'attualità e certezza del danno addebitato, trattandosi di profili destinati a venir meno solo con l'effettivo e integrale recupero delle somme in questione (*ex plurimis*, Sez. III Appello, 1° agosto 2017, n.393). Conseguentemente, in caso di parziale recupero, l'interesse ad agire permane e il danno addebitato deve ritenersi sussistente e attuale, pur dovendosi ovviamente tener conto, in sede esecutiva, delle somme effettivamente incamerate dall'Amministrazione al fine di scongiurare il rischio di ingiustificato arricchimento della stessa (*ex plurimis*, Sez. II Appello, 9 maggio 2024,

n.120). Solo in presenza dell'integrale risarcimento del danno, anche se ottenuto dall'Amministrazione danneggiata mediante l'esercizio di altra azione giurisdizionale, è dunque possibile configurare la sopravvenuta carenza di interesse a proseguire nell'azione risarcitoria pubblica (Sez. II Appello, 4 febbraio 2019, n.23).

In definitiva, il giudizio di responsabilità amministrativa risulta insensibile all'eventuale esperimento degli ulteriori strumenti che l'ordinamento appresta per la tutela delle pretese creditorie dell'Amministrazione, con il solo limite costituito dall'intervenuto e integrale recupero del danno, che rende l'azione per danno erariale non più intentabile o, se già intentata, non più procedibile (*ex multis*, Sez. II Appello, 11 gennaio 2022, n.1). L'azione esercitata dal pubblico ministero contabile prescinde dalle valutazioni dell'Amministrazione interessata e dall'eventuale revoca del finanziamento pubblico e trova, quale unico limite, solo l'integrale restituzione dell'indebitto (*ex plurimis*, Sez. I Appello, 19 marzo 2025, n.35). Non sussiste, dunque, alcuna carenza di interesse ad agire nei confronti del TALANAS considerato che, secondo lo stesso appellante, il danno contestato sarebbe stato risarcito solo parzialmente (€ 46.731,58 a fronte di un danno contestato di € 138.435,48 oltre accessori).

2.2 L'asserito parziale risarcimento del danno, del resto, non risulta neppure sufficientemente provato. L'appellante si è infatti limitato a depositare in merito la determinazione dell'A.R.G.E.A. n.0003155 del 8 giugno 2023 e una dichiarazione del CAA CAF AGRI di Orune del 25 maggio 2024. Non risulta mai depositata l'altra, non specificata,

documentazione probatoria annunciata nell'atto di appello. Con il primo atto l'Agenzia ha solo proceduto a disporre l'incameramento, tramite trattenuta diretta, dei contributi sospesi ex art.33 del d.lgs. n.228/2001 per un importo complessivo di €. 34.936,29 (somma comprensiva di interessi). Non è stata però prodotta alcuna prova (es. dichiarazione dell'Agenzia o documentazione contabile) che tale importo sia stato, successivamente, effettivamente introitato. L'Agenzia, nel medesimo atto, ha previsto il prosieguo delle procedure di recupero della somma residua di €. 112.255,56 oltre interessi. La dichiarazione del CAA CAF AGRI di Orune del 25 maggio 2024, secondo la quale l'A.G.E.A. avrebbe recuperato dal TALANAS €. 46.731,58, a sua volta, risulta priva di rilevanza non essendo supportata da alcuna documentazione probatoria.

In conclusione, non risulta prodotta alcuna idonea documentazione attestante l'effettivo recupero almeno di una parte del danno a seguito della menzionata determinazione n.0003155 del 8 giugno 2023 o a seguito di ulteriori riscossioni o trattenute. L'appellante non ha dunque dimostrato l'avvenuto parziale risarcimento del danno affermato, fermo restando che, come detto, la carenza di interesse ad agire sopravviene comunque solo nel momento in cui il danno sia stato *integralmente* risarcito.

3. Nell'ordine riportato nell'atto di appello, quale ulteriore motivo di gravame, il TALANAS ha anche eccepito l'errata individuazione del soggetto da risarcire da parte dell'attore pubblico (nell'atto di citazione l'Amministrazione danneggiata è individuata nell'A.R.G.E.A. anziché

nell'A.G.E.A. che aveva pagato il finanziamento) e la correzione

“d'ufficio” che sarebbe stata effettuata dal Giudice di prime cure.

Anche questo motivo è privo di fondamento.

In primo luogo, va evidenziato che il Giudice di prime cure non ha effettuato alcuna correzione “d'ufficio” atteso che, nella sentenza, ha tenuto conto della dichiarazione resa dalla Procura regionale nel corso della udienza pubblica secondo la quale l'indicazione, quale Amministrazione danneggiata, di A.R.G.E.A. (che, pur avendo istruito la procedura di finanziamento in argomento, solo a partire dal 16 ottobre 2020 è divenuta organismo pagatore per la regione Sardegna per i fondi FEAGA e FEASR) anziché A.G.E.A. (che ha erogato il contributo in questione) sarebbe frutto di un mero refuso.

Va, inoltre, parimenti evidenziato che, per pacifica giurisprudenza, l'individuazione dell'Amministrazione danneggiata è rimessa al Giudice (*ex plurimis*, Sez. I Appello, 12 maggio 2017, n.170) e, quindi, un eventuale errore commesso dal Requirente non ha comunque compromesso la valida instaurazione del giudizio e, ai sensi dell'art.86 c.g.c., non ha inficiato l'atto di citazione. L'omessa o errata individuazione del soggetto danneggiato, vista l'assenza di sanzione nell'ordinamento giuridico, per pacifica giurisprudenza, non rappresenta infatti un elemento di invalidità dell'atto introduttivo (*ex plurimis*, Sez. I Appello, 19 marzo 2025, n.35).

4. Altro motivo di gravame è costituito dall'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno. L'appellante contesta che sia ravvisabile nella vicenda un occultamento doloso e fa rilevare che

l'ultimo pagamento riferito al contributo in argomento è avvenuto il 29

dicembre 2015 con la determinazione n.11874 mentre l'invito a

dedurre è stato notificato oltre 5 anni dopo.

Anche questo motivo di gravame va rigettato.

Premesso che, secondo l'art.1, comma 2, della legge n.20/1994, "*il*

diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni,

decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso

di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta", la

giurisprudenza contabile ha pacificamente individuato il *dies a quo*

della prescrizione nella "conoscibilità obiettiva" del danno da parte del

danneggiato, secondo l'ordinaria diligenza. Nel caso di occultamento

doloso del danno, al criterio della conoscibilità oggettiva, quale

generale criterio di individuazione del *dies a quo* del termine

prescrizionale, deve sostituirsi quello della concreta ed effettiva

conoscenza (*ex plurimis*, Sez. II Appello, 12 giugno 2024, n.150).

L'occultamento doloso del danno, che può manifestarsi in atti

specificamente volti a prevenire la scoperta di un danno oppure

nell'omettere un atto dovuto, impedisce l'esteriorizzazione, la

percepibilità e la conoscibilità dello stesso secondo l'ordinaria diligenza

e rende necessaria l'esecuzione di accorte attività finalizzate al

disvelamento dei fatti e delle loro conseguenze. In particolare, in

materia di finanziamenti pubblici, l'occultamento doloso del danno è

ravvisabile anche quando la condizione prevista per l'erogazione del

finanziamento sia adempiuta mediante modalità fittizie, aggirando

l'Amministrazione pubblica erogatrice (*ex multis*, Sez. III Appello, 11

gennaio 2023, n.21) ed è, quindi, certamente configurabile quando un finanziamento pubblico è indebitamente percepito per effetto di condotte fraudolente (Sez. I Appello, 24 giugno 2024, n.152). L'occultamento doloso, quindi, sussiste quando, come avvenuto nel caso di specie, sono state utilizzate false fatture per dimostrare investimenti effettivamente non realizzati e per conseguire illecitamente provvidenze economiche pubbliche (*ex plurimis*, Sez. I Appello, 19 marzo 2025, n.35).

Come correttamente affermato dal giudice di prime cure, nel caso di specie è incontestabile, date le condotte dissimulatrici poste in essere dall'appellante, che l'Ente non potesse avvedersi degli abili espedienti utilizzati, anche ponendo in essere un riscontro di rito sulla documentazione prodotta o collaudando l'opera finanziata, in quanto non sarebbe stato possibile individuare, adottando l'ordinaria diligenza, gli elementi di fittizietà presenti, che solo articolate e approfondite indagini e accertamenti hanno consentito di fare affiorare.

La data del decorso del termine di prescrizione non può, pertanto, che essere ancorata alla conclusione delle indagini della Polizia giudiziaria (Sez. I Appello, 24 giugno 2024, n.152) e, quindi, nel caso di specie, al rapporto conclusivo delle indagini della Guardia di Finanza, trasmesso alla Procura regionale il 30 novembre 2021, con il quale è stata fornita all'attore pubblico una ricostruzione qualificata delle illiceità accertate, con la adeguata descrizione delle circostanze che hanno consentito l'indebito conseguimento delle pubbliche

contribuzioni. L'azione erariale è dunque senz'altro tempestiva, essendo la notifica dell'invito a dedurre intervenuta entro cinque anni dalla suddetta trasmissione.

5. Nel merito, alla luce dell'articolato e convincente quadro probatorio posto alla base dell'azione di responsabilità e del criterio ermeneutico del "*più probabile che non*" applicabile al giudizio contabile, la sentenza impugnata va senz'altro confermata, essendo ravvisabile una condotta illecita dolosa del TALANAS, in proprio e quale legale rappresentante della omonima ditta individuale, che ha cagionato all'A.G.E.A. un danno di €. 138.435,48, per indebita fruizione di contributi pubblici, ottenuti a valere sulle risorse del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo Rurale - FEASR (Reg. CE n.1698/2005), di cofinanziamento del "Programma di Sviluppo Rurale", Regione Sardegna 2007/2013 - Misura 121, Ammodernamento delle Aziende Agricole.

5.1 Ad analoga conclusione si giunge utilizzando anche gli elementi di prova provenienti dalle indagini penali riguardanti la medesima vicenda. Nel giudizio contabile, infatti, in base al principio di circolarità degli elementi probatori tra i vari processi, è consentito utilizzare gli elementi acquisiti in sede penale ai fini del libero convincimento del collegio anche se non confermati in sede dibattimentale (*ex plurimis*, Sez. I Appello, 18 ottobre 2024, n.235).

Come correttamente ed esaustivamente affermato dal Giudice di prime cure, dal compendio probatorio emerge, con ragionevole certezza, che Dionigi TALANAS (anche per conto della propria ditta), avvalendosi di fatture emesse in riferimento ad attività inesistenti e

contando su una articolata rete di rapporti negoziali e finanziari con altre imprese interessate alla medesima procedura di finanziamento, ha conseguito indebitamente i contributi in contestazione. In altre parole, il materiale probatorio versato in atti dimostra, con sufficiente grado di certezza, la presenza di un articolato sistema di interazioni e di scambio di fatture tra i soggetti beneficiari dei medesimi finanziamenti pubblici idoneo a un illecito conseguimento degli stessi. Questo sistema rende evidentemente irrilevante la possibilità per una azienda agricola, affermata dall'A.R.G.E.A. in una e-mail del 7 febbraio 2019, di effettuare lavori "agricoli" presso altre aziende ed emettere regolare fattura. Non risulta, infatti, contestato nel presente giudizio tale aspetto, quanto piuttosto la circostanza che i lavori presso l'azienda agricola del TALANAS siano stati effettuati, in realtà, dallo stesso TALANAS: il materiale probatorio versato in atti dimostra il consapevole aggiramento della presunzione di gratuità delle prestazioni eseguite "in economia" (art.11 del bando) per cui non è dirimente la circostanza che il bando consentisse o non consentisse nella fattispecie i lavori "in economia". Va anche considerato che, secondo il bando, le spese ammissibili a contributo erano solo quelle corrispondenti a pagamenti effettuati e comprovati e i lavori "in economia", vale a dire i lavori svolti direttamente dal beneficiario del finanziamento con l'eventuale collaborazione dei suoi familiari, rientravano espressamente nell'ambito delle prestazioni *volontarie non retribuite*. La condotta dissimulatrice tenuta dal TALANAS trova, pertanto, la sua origine e giustificazione nel fatto che si dimostra

senz'altro più conveniente far risultare la posa delle recinzioni svolta da altra azienda e non, "in economia", dal diretto interessato beneficiario del contributo pubblico.

Risulta singolare e indicativo di quanto effettivamente avvenuto, come segnalato dalla Procura generale, che il TALANAS (azienda A) avesse incaricato dei lavori di posa in opera di recinzioni nei propri terreni altra azienda (B) pagando a quest'ultima compensi che sono stati ammessi a finanziamento (il TALANAS, beneficiando del contributo, ha quindi recuperato i costi sostenuti) e che lo stesso TALANAS, nello stesso arco temporale, a sua volta, avesse fornito le stesse prestazioni ad altra azienda agricola (C) ricevendo il corrispondente compenso fatturato (pertanto anche l'azienda C, beneficiando del contributo, ha recuperato i costi sostenuti). Allo stesso tempo, vi è coincidenza nell'importo delle fatture reciprocamente effettuate dalle aziende coinvolte in un breve arco di tempo.

Il materiale probatorio depositato in atti dimostra, quindi, secondo il criterio del *più probabile che non*, che le opere di recinzione finanziate dalla misura 121 non venivano effettivamente realizzate da altre aziende agricole beneficiarie dei medesimi contributi, per la percezione dei quali si avvalevano, a loro volta, delle prestazioni di altre aziende agricole beneficiarie, ma, come detto, "in economia", direttamente dalle stesse aziende agricole beneficiarie. L'articolato sistema di interazioni, fatturazioni e movimentazioni finanziarie tra le varie aziende agricole beneficiarie del medesimo finanziamento pubblico ha consentito alle

stesse un duplice vantaggio: aggirare sia le limitazioni imposte dal bando in tema di presunzione di gratuità delle prestazioni “in economia”, sia l’obbligo di cofinanziamento posto a carico dei beneficiari. Le prescrizioni del bando sono state, quindi, dolosamente disattese.

5.2 Oltre a quanto detto, dimostrano ulteriormente il consapevole aggiramento delle disposizioni del bando e conducono a escludere che i lavori di posa della recinzione presso l’azienda agricola del TALANAS siano stati realmente effettuati dalla azienda OMISSIS anche altri aspetti emergenti dalla documentazione relativa al correlato procedimento penale, documentazione che può essere senz’altro esaminata e valutata dal Giudice contabile (*ex plurimis*, Sez. I Appello, 19 marzo 2025, n.35). Dal verbale di sommarie informazioni del 14 novembre 2017 risulta, infatti, che il TALANAS, ha reso, tra l’altro, le seguenti inverosimili dichiarazioni alla Guardia di Finanza: ha confermato di aver effettuato personalmente lavori di recinzione presso altre aziende agricole e che si era rivolto alla azienda OMISSIS per effettuare gli stessi lavori presso la propria azienda; non ricordava quando avesse eseguito i predetti lavori presso le altre aziende agricole, dove avesse acquistato il materiale per eseguire i suddetti lavori, chi avesse materialmente compilato le fatture da lui emesse nei confronti delle predette aziende; non ricordava il nome del direttore dei lavori asseritamente eseguiti presso altre aziende e il prezzo pattuito con le medesime.

5.3 Altrettanto inverosimili risultano le dichiarazioni rese dal

TALANAS in relazione ai lavori asseritamente svolti presso la propria azienda dalla ditta OMISSIS (cfr. verbale della Guardia di Finanza di Nuoro del 25 novembre 2021 ai sensi dell'art.3 della legge n.898/1986): i lavori di recinzione di terreni di circa 80 ettari per circa 10 km di recinzione sarebbero stati effettuati dalla stessa OMISSIS, dal marito (nello stesso anno impiegato a tempo pieno presso altra azienda) e dal padre ottantenne della stessa; ha dichiarato di non ricordare come avesse conosciuto la OMISSIS e il motivo per il quale si fosse rivolto proprio a lei (il TALANAS avrebbe, quindi, affidato a una sconosciuta un lavoro di oltre 100.000,00 €. e questo nonostante la previsione di successive verifiche da parte dell'Ente finanziatore).

6. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, dagli accadimenti descritti si evince altresì che l'utilizzo, da parte dello stesso TALANAS, del complesso sistema di attestazioni e di esposizione di costi, in sede di rendicontazione finale dell'investimento approvato da A.R.G.E.A., sia stato contrassegnato dalla piena consapevolezza della divergenza tra la situazione di fatto e quella rappresentata all'Ente finanziatore. Il TALANAS, per ottenere il finanziamento, ha volontariamente e scientemente esibito titoli di spesa non rispondenti alla realtà verificata. Non risulta comunque neppure minimamente dimostrato che l'odierno appellante abbia effettivamente sostenuto i costi di cofinanziamento previsti dal bando.

7. Il danno erariale, per il quale Dionigi TALANAS e la omonima ditta individuale devono essere condannati in solido, corrisponde all'intero importo del finanziamento ottenuto. Considerata l'inscindibilità

dell'operazione finanziata è irrilevante la circostanza che il contributo pubblico fosse riferito anche ad altre voci di spesa (es. la consulenza dell'agronomo, l'acquisto di un trattore, ecc.). Non risulta dunque rilevante che una parte del finanziamento non sia riferita alle lavorazioni relative alle recinzioni per le quali sono state rinvenute le anomalie sopra descritte. Peraltro, la spesa per la consulenza è stata sostenuta in favore di colui che appare essere il regista dell'intera operazione elusiva e l'acquisto del trattore non risulterebbe effettuato presso chi aveva presentato il preventivo migliore.

Fermo restando che il finanziamento riguarda prevalentemente l'attività di recinzione, la quantificazione del danno erariale in misura pari al finanziamento ottenuto si giustifica con la considerazione che l'iniziativa programmata è costituita da un insieme di interventi necessariamente coordinati e tra loro non scindibili. Il bando, inoltre, prevedeva espressamente il recupero degli importi versati in caso di falsa dichiarazione resa dal beneficiario. Si rappresenta anche che, una volta appurata l'insussistenza dei requisiti prescritti per l'accesso al finanziamento pubblico in argomento con riferimento anche solo ad una parte dello stesso, la rilevanza dell'inadempimento rende il finanziamento, nella sua interezza, privo di giustificazione causale, in quanto non idoneo a realizzare le finalità di interesse generale per le quali esso è stato erogato, ovvero perché sottratto alla realizzazione di altre iniziative di analogo valore finanziario e merito economico (Sez. III Appello, 15 gennaio 2021, n.14).

8. L'appellante ha invocato l'applicazione del principio della

“compensatio lucri cum damno”, atteso che la realizzazione del fine pubblico, consistente nell’ammodernamento dell’azienda agricola del TALANAS, sarebbe stata comunque raggiunta e, al massimo, si sarebbe verificato un maggiore esborso di risorse pubbliche. Secondo l’ormai consolidata giurisprudenza contabile, il riconoscimento giudiziale della *“compensatio”* risulta subordinato alla sussistenza di alcuni rigorosi presupposti: l’identità causale tra il fatto produttivo del danno e quello produttivo dell’utilità (il vantaggio economico, quindi, dovrà avere la stessa causa giustificativa dell’obbligazione risarcitoria); l’effettività dell’*utilitas* conseguita; la corrispondenza dell’utilità ai fini istituzionali dell’Amministrazione; l’appropriazione dei vantaggi da parte dell’Amministrazione (Sez. I Appello, 20 febbraio 2024, n.52).

Alla luce di queste considerazioni va senz’altro respinta la richiesta dell’appellante di applicazione della *“compensatio lucri cum damno”* per la decisiva ragione che l’Amministrazione non ha conseguito nella presente vicenda alcun vantaggio.

Ad avviso del Collegio, non emerge, infatti, nella fattispecie in esame, alcun elemento idoneo a ravvisare una utilità per l’amministrazione, considerato che si è realizzato un evento dannoso conseguente alla dolosa violazione delle specifiche norme del bando poste a tutela dell’interesse pubblico perseguito dall’Amministrazione. Non conduce a diversa soluzione la realizzazione delle opere finanziate, considerato che erano ammissibili a contributo solo le spese effettivamente sostenute dal beneficiario, nel pieno rispetto del bando (Sez. I Appello, 20 settembre 2024, n.215). Le finalità di rilevanza generale perseguite

dall'Amministrazione erogante non sono state effettivamente conseguite nella vicenda in esame e ciò è dimostrato dal fatto che il bando prevedeva espressamente il recupero degli importi versati proprio in caso di falsa dichiarazione eventualmente resa dal beneficiario. Il mancato raggiungimento degli obiettivi perseguiti impedisce di affermare che vi siano stati vantaggi per l'Amministrazione tali da comportare l'applicazione del principio invocato. Nessuna rilevanza in merito alla questione può essere peraltro attribuita all'avvenuto collaudo dell'opera di recinzione da parte dell'Amministrazione, non essendo in contestazione la realizzazione delle opere ma le relative modalità di esecuzione e l'utilizzo di fatturazioni simulate e di pagamenti fittizi con aggiramento delle regole imposte dal bando di finanziamento.

9. Infine, nessuna rilevanza può essere attribuita all'archiviazione disposta nel correlato procedimento penale. Giudizio penale e giudizio contabile sono, infatti, reciprocamente separati, autonomi e indipendenti e retti da criteri diversi ai fini della dimostrazione della responsabilità: peraltro, mentre per il giudizio penale vale il principio "*oltre ogni ragionevole dubbio*", per il giudizio contabile vale il criterio ermeneutico del "*più probabile che non*".

10. In conclusione, l'appello di Dionigi TALANAS, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, va respinto con integrale conferma della sentenza di primo grado. In sede esecutiva, si terrà conto delle eventuali somme *medio tempore* effettivamente incamerate dall'Amministrazione.

SENT. 156/2025	
Ai sensi dell’art. 31 c.g.c. le spese del giudizio sono a carico dell’appellante in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola e sono liquidate come da dispositivo.	
P.Q.M.	
la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, definitivamente pronunciando:	
- rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza n.66/2024 della Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna, di condanna del sig. Dionigi Talanas, in proprio e quale legale rappresentante della omonima Ditta individuale, al pagamento di €. 138.435,48, oltre rivalutazione e interessi legali con le decorrenze indicate dal primo giudice, in favore dell’A.G.E.A.	
Pone a carico dell’appellante, in ragione della soccombenza e ai sensi dell’art. 31 c.g.c., le spese del presente giudizio, che si liquidano in €. 160,00 (CENTOSESSENTA/00).	
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.	
L’Estensore	Il Presidente
(Cons. Cosmo Sciancalepore)	(Pres. Rita Loreto)
f.to digitalmente	f.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 07 LUGLIO 2025	
P. Il Dirigente	
(Dott. Massimo Biagi)	Il Funzionario Preposto
f.to digitalmente	Lucia Bianco